

LICENZA PRESUNTA DELLA SANTA SEDE PER IL CAMBIAMENTO DI CHIESA «SUI IURIS»

Papa Giovanni Paolo II ha stabilito il 26 novembre 1992¹ che la licenza della Santa Sede richiesta dal can. 112 § 1, 1.º del CIC per il passaggio dalla Chiesa latina ad un'altra «Ecclesia ritualis sui iuris» può essere presunta, tutte le volte che quest'ultima ha un'eparchia il cui territorio è sovrapponibile e quello della diocesi latina del fedele, purché ambedue i vescovi diocesani vi acconsentano per iscritto².

Per spiegare il valore di questa disposizione, esporrò le norme per l'appartenenza alla Chiesa latina ed i termini qui usati (can. 111), e quelle relative al passaggio dalla Chiesa latina ad un'altra «Chiesa rituale sui iuris», cioè ad una Chiesa orientale (can. 112), confrontandole con quelle del CCEO (= *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*) cc. 29-38³.

Apparrano così le similitudini tra i due codici, ed anche le differenze, dando così luce al presente tentativo di superarne una.

1. *Appartenenza ad una chiesa «sui iuris»*

La locuzione «Ecclesia ritualis sui iuris» fu adottata dalla Pontificia Commissione per la revisione del CIC in due momenti diversi, per significare le chiese che il decreto conciliare Orientalium Ecclesiarum chiama «Ecclesiae particulares seu Ritus»⁴.

Il «coetus specialis studii de Lege Ecclesiae Fundamentali» adottò questa locuzione nella sua decima sessione (23-27 febbraio 1976)⁵, che era la terza dacché

1 Cf. Rescritto «Ex Audientia Sanctissimi, die XXVI mensis Novembris, anno MCMXCII», AAS 85 (1993) 81.

2 Testo del Rescritto: Secretaria Status, 'Rescriptum ex Audientia Ss.mi', 26 Novembris 1992, AAS 85, 1992, 81: 'Ad normam can. 112, §1, 1.º Codicis Iuris Canonici, quisque vetatur post susceptum Baptismum alii ascribi Ecclesiae rituali sui iuris, nisi licentia ei facta ab Apostolica Sede. Hac de re, probato iudicio Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis, Summus Pontifex Ioannes Paulus II statuit eiusmodi licentiam praesumi posse, quoties transitum ad aliam Ecclesiam rituales sui iuris sibi petierit Christifidelis Ecclesiae Latinae, quae Eparchiam suam intra eosdem fines habet, dummodo Episcopi dioecesani utriusque dioecesis in id secum ipsi scripto ipsi scripto consentiant. Ex Audientia Sanctissimi, die xxvi mensis Novembris, anno MCMXCII'.

3 Per un commento a questi ultimi canoni, cf. J. D. Faris, *Eastern Catholic Churches: Constitution and Governance* (New York 1992) 153-183; D. Salachas, *Istituzioni di diritto canonico delle Chiese cattoliche orientali* (Roma-Bologna 1993) 76-94.

4 Cf. M. Brogi, «Le chiese sui iuris nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium», REDC 48 (1991) 519-524.

5 Cf. *Communic.* 9 (1977) 297-299; giova tuttavia rilevare che nell'ultima revisione dello schema LEF (24-29 settembre 1979), il qualificativo «ritualis» dispiaceva alla stragrande maggioranza dei Consultori: cf. *Communic.* 12 (1980) 31 et 32.

Paolo VI aveva allargato il «coetus» includendovi dei Consultori della Pontificia Commissione per la revisione del CICO⁶.

La medesima decisione venne presa il 17 ottobre 1979 dal «coetus studiorum 'De Populo Dei'», nel corso dell'esame delle osservazioni al can. 15 di questo schema da parte degli organismi consultivi; detto can. 15 costituiva la proposta di aggiornamento del can. 98 del Codice Pio-benedettino⁷.

Questo canone — divenuto can. 109 — rimane unico anche nel corso degli emendamenti proposti dai Membri della Commissione⁸, ma poi si sdoppia, ed il suo contenuto viene ora espresso dai canoni 111 e 112 del Codice definitivamente promulgato.

Il CIC ha tuttavia usato la locuzione «Ecclesia ritualis sui iuris» soltanto nei due canoni ora citati e non in tanti altri, nei quali continua ad usare il termine ambiguo «ritus»⁹.

Per il CIC la «Ecclesia ritualis sui iuris» è dunque una comunità ecclesiale cattolica caratterizzata da una propria disciplina rituale, e da un'autonomia; comunque, il Codex rimette ogni spiegazione alla dottrina canonistica¹⁰.

Sebbene Consultori della Commissione per la revisione del CICO avessero partecipato — come ho detto — alla citata riunione del 1976, il CCEO non ha accolto per intero la locuzione del CIC; il Codice Orientale usa infatti con costanza e piena coerenza l'espressione «Ecclesia sui iuris», cioè «Chiesa di diritto proprio», ovvero «autonoma», evidenziando così il fatto che l'elemento caratterizzante le «Ecclesiae particulares seu ritus» di *Orientalium Ecclesiarum* non è il rito¹¹, bensì il riconoscimento espresso o tacito da parte dell'Autorità Suprema della Chiesa del loro specifico stato giuridico¹².

Il battesimo opera l'incorporazione della persona umana al Cristo (CIC can. 849; CCEO can. 675 § 1) e le conferisce piena personalità nella Chiesa, ove diviene cioè soggetto di diritti e di doveri (CIC can. 96); questa dimensione sociale si attua, com'è ovvio, comunitariamente, mediante l'inserimento in una specifica porzione

6 Cf. *Nuntia* 1 (1975) 19; 30 (1990) 24s.; *Communic.* 6 (1974) 59s.; 8 (1976) 78s.; 9 (1977) 83s.

7 Cf. *Communic.* 12 (1980) 70-74; 21 (1989) 50s. et 54s.; 124-126.

8 Cf. *Communic.* 14 (1982) 141s.

9 Cf. Brogi, «Le chiese sui iuris», 525; per il termine «rito», per il quale già prima del Concilio di Firenze erano stati trovati oltre trenta significati diversi, cf. Zuzek, «Che cosa è una Chiesa, un Rito orientale», *Seminarium* 27 (1975) 263-277; cf. *etiam* AE. Herman, «De 'Ritu' In Iure Canonico», *Orientalia Christiana* 32 (1933) 126-128; N.W. Bassett, *The Determination of Rite (Analecta Gregoriana 157, Series Facultatis Iuris Canonici B 21)*, Roma 1967.

10 E esso infatti usa la locuzione nei due canoni citati, senza darne alcuna spiegazione.

11 Nel CCEO «ritus» indica costantemente il patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare di una comunità ecclesiale; esso può essere comune a più chiese «sui iuris», come è il caso del rito bizantino, comune a diciassette chiese orientali cattoliche; cf. CCEO can. 28; Brogi, «Le Chiese sui iuris», 525-531.

12 Per la locuzione «Ecclesia sui iuris» cf. *Nuntia* 19 (194) 5; quanto al contenuto, secondo l'accezione del CCEO, esso è indicato dal can. 27, per il quale cf. Brogi, *art. cit.*, *l.c.*; nel presente studio comparato dei due codici, preferisco usare quest'ultima forma, corrente nel CCEO, anziché «Ecclesia ritualis sui iuris», usato dal CIC nei soli cc. 111 e 112, nonché nel Rescritto qui commentato.

del Popolo di Dio, cioè in una Chiesa particolare, in una diocesi (CIC can. 368; CCEO can. 177), che è a sua volta inserita in una «Ecclesia sui iuris», alla quale viene ascritta la persona tramite il battesimo stesso¹³.

Se il battezzando non ha ancora raggiunto l'età di quattordici anni, la «Chiesa sui iuris» di appartenenza è determinata dal diritto, diversamente, il battezzando ha la facoltà di scegliere la Chiesa «sui iuris» alla quale desidera essere iscritto¹⁴.

Il codice latino non aggiunge norme; quello orientale ricorda invece che i cristiani non cattolici, che vengono alla piena comunione con la Chiesa cattolica, «*proprium ubique terrarum retineant ritum*», «*et proinde ascribantur Ecclesiae sui iuris eiusdem ritus*»¹⁵.

2. Passaggio da una chiesa «sui iuris» ad un'altra

L'iscrizione ad una Chiesa «sui iuris» può essere cambiata, «*ad normam iuris*»¹⁶, questo cambiamento deve essere liberamente chiesto¹⁷.

Ambedue i Codici considerano in primo luogo il cambiamento effettuato con il permesso della Santa Sede, tuttavia, le impostazioni non coincidono.

Il Codice latino (CIC can. 112 § 1, 1°), non colpito dalle varie problematiche collegate ai passaggi di chiesa «sui iuris», si limita ad asserire che «*Post receptum baptismum, alii Ecclesiae rituali sui iuris adscribantur: 1° qui licentiam ab Apostolica Sede obtinuerit*»; soggetto è il fedele latino, che necessita di un permesso per iscriversi ad una chiesa cattolica orientale.

Il CCEO can. 32 § 1 è invece tassativo, e richiede l'intervento della Santa Sede «*ad validitatem actus*»: «*nemo potest sine consensu Sedis Apostolicae ad aliam Ecclesiam sui iuris valide transire*»; la formulazione è tratta dalla codificazione precedente, la quale a sua volta ha un ampio retroscena¹⁸.

Quest'ultima normativa riguarda soltanto le chiese orientali (cf. can. 1) ma ovviamente tocca anche i fedeli latini che intendessero passare ad una chiesa orientale,

13 Cf. CIC can. 111 §1: «*Ecclesiae latinae per receptum baptismum adscribitur...*»; CCEO can. 29: «*...per baptismum adscribitur Ecclesiae sui iuris...*»; can. 30: «*...Ecclesiam sui iuris, cui per baptismum in eadem susceptum ascribitur...*».

14 Nel primo caso prevale, di regola, la chiesa del padre, ma si riconosce ai genitori la facoltà di scegliere, purché di comune accordo, quella della madre: cf. CIC can. 111 §1; CCEO can. 29 §1; quest'ultimo canone aggiunge (§2) alcune fattispecie: «*filius a matre non nupta natus; ignotorum parentum; parentum non baptizatorum*». Per il secondo caso, cf. CIC can. 11 §2; CCEO can. 30.

15 Cf. CCEO can. 35, il quale riprende il testo di OE 4; in ambedue i luoghi è tuttavia affermato il diritto di ricorrere in casi speciali alla Sede Apostolica.

16 Cf. S. Mudryj, *De transitu ad alium Ritum (A Byzantino-ucraino ad Latinum)* (Roma 1973).

17 Il CCEO asserisce, al can. 31: «*Nemo quemvis christifidelem ad transitum ad aliam Ecclesiam sui iuris ullo modo inducere praesumat*». A norma del can. 1465, che vale anche per i fedeli latini, colui che, «*officium, ministerium vel aliud munus in Ecclesia exercens*» contravviene a quanto è prescritto dal citato can. 31, «*congrua poena puniatur*», anche se è latino: cf. M. Brogi, «*Il nuovo Codice orientale e la Chiesa latina*», *Antonianum* 66 (1991) 55.

18 Cf. can. 8 §1 del Motu Proprio *Cleri Sanctitati* (= CS), pubblicato in AAS 49 (1957) 433-603, con le numerose fonti ivi citate; R.F. Esposito, *Leone XIII e L'Oriente Cristiano* (Roma 1960) 499-517; Idem, *Decreto sulle Chiese Orientali-Commento* (Roma 1965) 77-115.

in quanto quest'ultima non li può validamente ascrivere se non è stato osservato il CCEO; la norma vale anche per i passaggi alla chiesa latina poichè, se essa non è stata osservata, il fedele orientale, soggetto alla normativa del CCEO, rimane ascritto, a tutti gli effetti, alla chiesa orientale dalla quale intende invece distaccarsi.

Tralascio per il momento il secondo paragrafo del can. 32, che non ha riscontro nel CIC, e passo alla seconda fattispecie (CIC can. 112 § 1, 2^o): ciascun coniuge (latino) può liberamente passare alla chiesa orientale dell'altro coniuge.

La normativa orientale è meno larga (CCEO can. 33): in considerazione tra l'altro della mentalità predominante nel Medio Oriente, delle legislazioni civili di alcuni paesi di quella regione, specie quelli nei quali vige l'ordinamento degli Statuti Personali¹⁹, del pericolo delle minoranze «in diaspora» di venire assorbite dalla maggioranza latina, la libertà di seguire il coniuge è riconosciuta soltanto alla donna orientale: «Integrum est mulieri ad Ecclesiam sui iuris viri transire...»²⁰.

Il marito che intendesse passare alla chiesa «sui iuris» della moglie, orientale o latina, dovrà pertanto sempre ricorrere alla Santa Sede, se è latino, perché la Chiesa orientale non lo può validamente ascrivere senza il consenso della Santa Sede e, se è orientale, perché il citato can. 33 del CCEO riguarda soltanto la moglie e non il marito.

Ambedue i Codici risolvono invece in modo simile il caso dei figli che non hanno compiuto i quattordici anni d'età (CIC can. 112 § 1, 3^o; CCEO can. 34), seppure il Codice orientale presenti una formulazione più articolata²¹.

3. *Il rescritto «ex Audientia» del 26 novembre 1992*

Dopo aver esigito il consenso della Santa Sede (can. 32 § 1) il CCEO prevede un caso (§ 2) in cui esso può essere presunto.

Occorre in primo luogo che si verifichi una situazione giuridica esposta con molta chiarezza, e cioè che il fedele di una Chiesa «sui iuris» chieda di passare ad un'altra Chiesa «sui iuris», «quae in eodem territorio propriam eparchiam habet»; occorre cioè che le due differenti giurisdizioni vengano esercitate su uno stesso territorio. Ciò si verifica, ad esempio, in Egitto, ove l'intero territorio dello Stato egiziano è sottoposto tanto alla giurisdizione delle sei eparchie copte cattoliche, ciascuna entro i propri confini, che a quell'Eparchia siro-cattolica del Cairo.

Occorre poi che ambedue i Vescovi interessati diano il loro consenso per iscritto.

19 Questo ordinamento vige, con diversa ampiezza, in tutti gli stati del Medio Oriente: cf., ad esempio, S.A. Aldeeb Abu-Sahlieh, *Non-musulmans en Pays d'Islam-Cas de l'Egypte* (Fribourg 1979); N. Edelby, «L'autonomie législative des Chrétiens en Terre d'Islam», *Archives d'Histoire du Droit Oriental* 5 (1950-1951) 307-351; A. Fattal, *Le statut légal des non-musulmans en pays d'Islam* (Beirut 1958).

20 E' stata dunque conservata la norma di CS can. 9, ma ciò è avvenuto dopo un tortuoso e tormentato cammino: cf. Salachas, *Istituzioni*, 85-87.

21 Il CCEO aggiunge infatti l'ipotesi del cambiamento operato da uno solo tra due coniugi ambedue cattolici: i figli seguono questo genitore, senza distinzione tra il marito e la moglie, soltanto se vi acconsentono tutti e due.

Se dunque un fedele siro residente in Egitto vuol passare alla Chiesa copta, e ne avrà fatto richiesta al Vescovo siro del Cairo e a quello copto nel cui territorio egli si trova, è sufficiente (ma necessario) che ambedue i Gerarchi (cioè gli Ordinari) diano il proprio consenso per iscritto, affinché il consenso della Santa Sede richiesto, come si è visto, «ad validitatem», venga presunto.

Passiamo ora dal Medio Oriente ai Paesi Occidentali. Il territorio dello Stato francese è coperto dalle varie arcidiocesi e diocesi latine, ma anche da un'Eparchia armena e da un Esarcato Apostolico (cioè Vicariato Apostolico) ucraino; gli Stati Uniti contano, oltre alla gerarchia latina, altre gerarchie, le cui giurisdizioni si estendono e sovrappongono per l'intero territorio: una provincia ecclesiastica ucraina ed una rutena, e poi singole eparchie, maronita, greco-melkita, caldea, romena...

Il prescritto del can. 32 § 2 si applica senz'altro se ambedue le «Chiese sui iuris» sono orientali, ma rimaneva dubbio il caso in cui venisse coinvolta la Chiesa latina²²; la questione fu pertanto sottoposta al Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei testi legislativi²³.

Facendo riferimento a questo Consiglio («probato iudicio»), il Legislatore ha emanato un «Rescriptum ex Audientia», secondo il quale anche la licenza richiesta dal CIC può essere presunta; dato che il Rescritto non cita il CCEO, possiamo asserire che il Legislatore ha promulgato per la Chiesa latina una norma nuova, ma i collegamenti con il CCEO si riscontrano facilmente, operando un confronto tra le due normative:

Rescriptum ex Audientia Sanctissimi, die XXVI Mensis Novembris, anno MCMXCII:

Ad normam can. 112 §1, 1.º Codicis iuris Canonici, quisque vetatur post susceptum Baptismum alii ascribi Ecclesiae rituali sui iuris, nisi licentia ei facta ab Apostolica Sede. Hac de re, probato iudicio Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis, Summus Pontifex Ioannes Paulus II statuit eiusmodi licentiam *praesumi posse*, quoties transitum ad aliam Ecclesiam ritualem sui iuris sibi petierit Christifidelis Ecclesiae Latinae, *quae Eparchiam suam intra eosdem fines habet*, dummodo Episcopi dioecesani utriusque dioecesis *in id secum ipsi scripto consentiant*.

CCEO can. 32:

§2. Si vero agitur de christifideli eparchiae alicuius Ecclesiae sui iuris, qui transire petit ad aliam Ecclesiam sui iuris, *quae in eodem territorio propriam eparchiam habet*, hic consensus Sedis Apostolicae *praesumitur*, dummodo Episcopi eparchiales utriusque eparchiae *ad transitum scripto consentiant*.

E' senz'altro comune la condizione esigita dall'ultimo comma (dummodo...), e cioè che ambedue i Vescovi interessati diano il proprio consenso per scritto.

Quanto alla terminologia, quella usata nel CCEO è tutta orientale: «ecclesia sui iuris», «eparchia», «episcopi eparchiales».

22 Il caso viene sollevato, ad esempio, da Faris, *Eastern Catholic Churches*, 181.

23 Cf. *Communic.* 24 (1992) 14: «Relationes inter 112 CIC et 32 CCEO»; 197: «Praesumptio licentiae S. Sedis quoad transitum ad aliam Ecclesiam ritualem sui iuris (can. 112 §2, 1.º CIC; can. 32 §2 CCEO)».

La terminologia del Rescritto è invece duplice: latina quando si riferisce alla Chiesa latina —«Ecclesiam ritualem sui iuris», «dioecesis», «episcopi dioecesani»— ed orientale («eparchia») quando si riferisce alla Chiesa «ad quam», che non può ovviamente essere che orientale, ed è anzi proprio questo particolare a fugare quella che a me era parsa una minore chiarezza del testo: esso indica infatti che il pronome relativo «quae» va riferito non alla vicina «Ecclesia latina», ma alla più lontana «Ecclesia ritualis sui iuris», che è necessariamente orientale.

E'dunque comune anche la situazione giuridica ipotizzata da ciascuno dei due testi.

Rilevo tuttavia chi il Rescritto considera la richiesta di passaggio dalla Chiesa latina ad una Chiesa orientale, ma non considera il caso inverso. Ne consegue dunque che esso non può essere invocato da un Vescovo latino, che intenda ricevere un orientale che voglia divenire latino, sia pure con il consenso scritto del Vescovo orientale: in quest'ultima ipotesi, continua ad essere richiesto il consenso esplicito della Santa Sede.

4. *Modalità del cambiamento*

Il CIC non detta alcuna modalità relativa al cambiamento di Chiesa; non così il CCEO, il quale aggiorna la legislazione anteriore semplificando la normativa del can. 13 del Motu Proprio *Cleri Sanctitati*²⁴: a norma del can. 36, il passaggio da una Chiesa «sui iuris» ad un'altra «vim habet» dal momento in cui il fedele interessato ne fa la dichiarazione dinanzi al Gerarca del luogo o al parroco o ad un sacerdote delegato, e a due testimoni, «nisi rescriptum Sedis Apostolicae aliud fert».

A norma del canone seguente (can. 37), il cambiamento di Chiesa «sui iuris» va annotato nel registro dei battesimi, anche se il battesimo è stato amministrato nella Chiesa latina, che è dunque vincolata da questa prescrizione²⁵.

Pare ovvio che anche la norma del can. 36 vincoli in qualche modo la Chiesa latina, almeno nel senso che un atto che modifica lo stato canonico di una persona deve pur essere manifestato in qualche modo esterno; è poi necessario che la volontà di cambiamento venga ricevuta da persona capace di annotarla in qualche registro ufficiale della Chiesa latina e di darne ufficialmente notizia al parroco orientale, al quale tocca trascriverlo nel registro dei battesimi della sua parrocchia²⁶.

5. *Autonomia delle due legislazioni*

Nel 1983, riscontrando alcune differenze tra la nuova legislazione latina e quella orientale allora in vigore, rilevali alcuni problemi che giudicali a quel tempo irrisolvibili: i casi da me considerati riguardavano proprio i rapporti tra il CIC can. 112 §1 e CS cc. 8 §1; 9 e 10²⁷.

24 Detto canone 13 valeva, a norma del successivo can. 15, per i chierici e fedeli «cuiusvis ritus, latinis haud exclusis».

25 Cf. Brogi, «Il nuovo Codice orientale», 50.

26 Cf. CIC can. 535 §2 e CCEO can. 296 §2.

27 Cf. M. Brogi, «I Cattolici Orientali nel *Codex Iuris Canonici*», *Antonianum* 58 (1983) 218-243, ed in particolare 220-232.

La differenza fra le due legislazioni poteva essere superata in due modi: o che in caso di matrimonio interrituale la nuova normativa latina, uno essendo il Legislatore Supremo, dovesse valere anche per le Chiese Orientali, o piuttosto —ed era questa la mia conclusione— che il CIC, dato il tenore del can. 1, dovesse da allora in poi prevalere sulle norme di CS che avevano sinora vincolato i latini (cf. CS 15; 406; etc.), ma soltanto per la parte latina.

Il CCEO, per la parte che ha confermato la legislazione precedente, mantiene questo conflitto²⁸; il Rescritto in esame ha infatti confermato indirettamente che le due legislazioni —latina e orientale— sebbene promulgate da un unico Legislatore, rimangono autonome, ciascuna nel suo ambito, senza mai incontrarsi, salvi rimanendo i casi in cui il Legislatore ha esplicitamente disposto in altro modo²⁹.

Oltre alle differenze sinora incontrate, sia in testo che in nota, se ne possono ricordare alcune altre.

Il CCEO cc. 780s. tratta del rilievo che può assumere nell'ordinamento canonico orientale la legislazione matrimoniale di una parte battezzata non cattolica, che intenda contrarre matrimonio con una parte cattolica; questi canoni, sebbene colmino una lacuna dell'ordinamento matrimoniale canonico, sono dunque inefficaci nella Chiesa latina, almeno sul piano normativo, salva rimanendo la forza delle argomentazioni che li giustificano³⁰.

Lo stesso si può dire del can. 681 §5 del CCEO, relativo alle condizioni che rendono lecito il battesimo di un «infans christianorum acatholicorum», e del can. 833, che dichiara lecita la concessione da parte di un «Hierarcha loci» ad un sacerdote cattolico della facoltà di benedire il matrimonio di due fedeli orientali non cattolici; questi canoni, che intendono risolvere alcuni problemi pastorali più frequenti, forse, in Occidente che in Oriente, non valgono dunque nella Chiesa latina, ove il CIC can. 868 invita i parroci a differire il battesimo di un bambino, se manca la «spes fundata eum in religione catholica educatum iri», ed ignora completamente la seconda ipotesi³¹.

CONCLUSIONE

Se non si verificano alcune particolari situazioni contemplate dal CIC, un fedele latino non può passare ad una Chiesa orientale senza la licenza della Santa Sede (CIC can. 112, § 1, 1.º). Questa licenza, nonostante il can. 10, è richiesta «ad validitatem» perché, se manca, il fedele non può iscriversi validamente alla Chiesa orientale «ad quam» (CCEO can. 32 § 1). Lo stesso, in virtù di quest'ultimo canone, vale per il cammino inverso (il CIC ne tace).

28 E' questo, ad esempio, il caso del can. 33, già incontrato, riguardante la concessione alla sola moglie, e non al marito, del diritto di passare alla chiesa «sui iuris» del coniuge.

29 Cf. CCEO can. 1: «...nisi, relationes cum Ecclesia latina quod attinet, aliud expresse statutur»; M. Brogi, «Il nuovo Codice orientale e la Chiesa latina», *Antonianum* 66 (1990) 35-61.

30 Cf. J. Prader, *Il Matrimonio in Oriente e Occidente* (Roma 1992) 39-47.

31 Cf. M. Brogi, «Ulteriori possibilità di 'communicatio in sacris'», *Antonianum* 60 (1985) 459-477; *Idem*, «Aperture Ecumeniche del Codex Canonum ecclesiarum Orientalium», *Ivi* 66 (1991) 464-467.

In una particolare situazione ipotizzata dal CCEO (can. 31 § 2), il consenso della Santa Sede viene presunto, ma questa presunzione «ex iure» può essere invocata soltanto se le «Ecclesiae sui iuris» — quella «a qua» e quella «ad quam» — sono ambedue orientali, e pertanto soggette al CCEO.

Il Rescritto «ex Audientia», qui esaminato, estende questa presunzione al caso in cui la «Ecclesia sui iuris a qua» sia quella latina.

Con questa semplificazione della procedura, la Santa Sede viene incontro a coloro che chiedono di lasciare la Chiesa latina, dichiarandosi attratti da una tradizione orientale, ma non intende certo facilitare il cambiamento di Chiesa «sui iuris».

Quest'ultimo infatti è un passo che implica un distacco dalle tradizioni della propria gente e dalle proprie radici; la procedura richiesta non solo garantisce la conoscenza dello stato canonico delle persone, ma sottopone ad un vaglio le motivazioni che le spingono a cambiarlo.

Il Legislatore ha così costituito una tutela giuridica del rito (cf. OE 4), limitando e circoscrivendo la facoltà di ciascun fedele, di rinunciare al diritto che il Legislatore gli riconosce, di vivere secondo il proprio rito (cf. CIC can. 214), un rito che il medesimo Legislatore desidera invece che venga ben conosciuto da ciascun fedele e stimato, e fedelmente osservato (cf. CCEO can. 40).

MARCO BROGI, O.F.M.

Sottosegretario della Congregazione per le Chiese Orientali